



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 3 aprile 2020 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo per l'anno 2020"*;

VISTO il decreto del 15 maggio 2019, n. 6/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota del 13 febbraio 2020, protocollo n. 2066, del CAL, acquisita al ns. prot. n. 1497 in pari data, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha inviato alla Sezione una richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Teramo;

VISTA l'ordinanza del 30 marzo 2020, n. 13/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO,

### **FATTO**

Con messaggio PEC del 13 febbraio 2020, il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha avanzato la richiesta di parere promossa dal Sindaco del Comune di Teramo che ha precisato di avere approvato nel 2015 un piano di ristrutturazione con cui ha collocato in eccedenza n. 31 unità di personale tra cui un Dirigente tecnico del Settore "*Sportello unico per l'edilizia-energie alternative-ambiente e promozione ecologica-controllo e gestione dei siti inquinanti-ERP*".

A seguito dell'approvazione del piano l'Ente ha provveduto a sopprimere i posti ritenuti eccedenti in dotazione organica tra cui il già menzionato posto di Dirigente tecnico.

Nel richiamare l'art. 2, comma 3, del d.l. 101 del 2013, che prevede tra l'altro, che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione, il Sindaco di Teramo ha chiesto, dovendo assicurare il regolare svolgimento di nuove attività, fra cui quelle previste dalla ricostruzione post terremoto, se è possibile procedere all'istituzione di un nuovo posto di Dirigente tecnico con relativa struttura amministrativa.

### **IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'**

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente indicati *ex lege*, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.

In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 8, della legge n. 131 del 2003, possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre le Regioni, anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

Nel caso di specie, la richiesta è da ritenersi, ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e formulata dal legale rappresentante del Comune di Teramo, considerato che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del Tuel) - (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007); (cfr. deliberazione Sez. reg. Controllo Veneto n. 73/2019/PAR).

Per quanto attiene al profilo oggettivo, giova ricordare preliminarmente come il limite della funzione consultiva faccia escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge e vieta che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. È stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo la necessaria sussistenza dell'ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere. Questo aspetto preliminare determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame dal punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Al contempo la richiesta di parere deve avere ad oggetto questioni interpretative riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica". Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Alla luce dei consolidati principi ora richiamati, la richiesta di parere in esame deve essere ritenuta, sotto il profilo oggettivo, ammissibile nei limiti su indicati di generalità e astrattezza.

### **NEL MERITO**

Con decreto ministeriale 8 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018, sono state definite, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, come inserito dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno del personale, che al punto 2.1 individuano gli elementi significativi introdotti dal citato articolo 6 e tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

L'art. 6 del d.lgs. n.165 del 2001, nella sua nuova formulazione, indica la stretta dipendenza fra il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti superando " *il contenitore rigido*" da cui partire per definire il citato PTFP che assume la veste di strumento programmatico, modulabile e flessibile.

Secondo quanto riportato, infatti, dalle linee di indirizzo introdotte con il citato d.m. 8 maggio 2018: "*La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP*".

Come rilevato dalla Sezione di Controllo della Toscana con delibera n. 43/2015/PAR, le disposizioni di cui all'art.2, comma 3, del d.l. n. 101 del 2013 sono inserite: " *in un contesto di razionalizzazione organizzativa (ovviamente rispettosa delle funzioni essenziali) a fini di spending review, (che) subordina il ricorso al prepensionamento per posizioni eccedentarie all'obiettivo sostanziale del perseguimento di una riduzione strutturale e duratura della spesa del personale. Pertanto, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili in termini di assetto organizzativo, vanno prescelte quelle che maggiormente siano coerenti con tale risultato di contenimento della spesa*".

Pertanto, la programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, che richiedono l'istituzione di un posto di Dirigente tecnico, è subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale.

Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l'Ente potrà procedere alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall'art.6, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 che sancisce altresì che: " *Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*".

#### **P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Teramo.

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Teramo, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2020.

Il Magistrato relatore  
F.to Antonio DANDOLO

Il Presidente  
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in segreteria il 3 aprile 2020  
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto  
F.to Lorella GIAMMARIA